

La Confisca : confisca e rimborso delle proprietà private grigioni in Valtellina, a Chiavenna e Bormio : 1797-1862 [seguito]

Autor(en): **Dermont, Gieri**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **84 (2015)**

Heft 3

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-587306>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

GIERI DERMONT

La Confisca***Confisca e rimborso delle proprietà private grigioni
in Valtellina, a Chiavenna e Bormio****1797-1862**

(Seconda parte)

10.4 L'ultimatum austriaco del 25 settembre 1833

Il 28 agosto 1832 l'incaricato d'affari confederato a Vienna, Effinger, comunicò al governo grigione che la questione della confisca si sarebbe volta al meglio nell'immediato, e presto si sarebbe conclusa. Daniele von Salis, alfiere della restituzione delle proprietà confiscate nei trascorsi 17 anni, morì nel settembre 1832. Dopo la comunicazione da Vienna, i membri del Comitato elessero Florian Ulrich von Planta suo successore e Christoph von Albertini vicepresidente¹. Su richiesta degli imperial regi commissari di Milano, a fine dicembre i due grigioni furono confermati procuratori della confisca². Nell'estate 1833 furono convocati a Milano per negoziare le nuove proposte, il che voleva dire: per fargliele accettare. L'8 luglio fu fatta loro conoscere la proposta di risarcimento, emanata già un anno prima³, che prevedeva:

1. Il rimborso degli esistenti beni liquidi e illiquidi e capitali di L.A. 1'201'437.20. Di queste, 628'664.40 L.A. erano liquide, rendita annua del 5% per 31'433 L.A., e illiquide, valore nominale di 572'772.80 L.A.
2. Si potevano richiedere con istanza all'autorità giudiziaria competente canoni arretrati e proprietà celate alla confisca.
- 3.-5. Regolazione per sei case facenti parte della massa confiscata, ora proprietà statale austriaca: l'Austria voleva tenerle.
6. Il rimborso delle rendite incassate dal 21 aprile 1814 all'ottobre 1832 per L.A. 401'786.88, più i relativi interessi⁴.
7. Il rimborso di somme d'acquisto di beni venduti, introitate sotto il governo austriaco, rimaste in arretrato sotto i governi precedenti, pari a L.A. 134'653.24.
8. Il rimborso di altre somme d'acquisto arretrate, pagate dal 1814 con buoni del disciolto Stato italiano con gli interessi fino a ottobre 1832: L.A. 77'234.40.
9. Liquidazione per i denari fluiti nelle casse statali sotto i governi precedenti, L.A. 2'128'910.64, da cui si detraggono:

a per debiti grigioni estinti dal Governo Provvisorio della Valtellina	L. A. 202'682.63
b per debiti estinti dalla Prefettura del Monte	L. A. 97'385.51
c per debiti ancora arretrati, riconosciuti dai Grigioni	L. A. 12'644.95

* Traduzione di Gian Primo Falappi

¹ *Ibid.*, pp. 69 e s.² *Ibid.*, p. 70.³ StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio, lettera del presidente del *Confiscacomité*, 31 ottobre 1833.⁴ Già detratto il 25% di spese d'amministrazione.

Totale degli importi in detrazione L. A. 312'713.09

D'accordo con il Comitato⁵, i delegati grigioni dichiararono che la nuova proposta era di certo più vantaggiosa di tutte le precedenti e si basava su principi più favorevoli rispetto a quelle. Ma erano molto lontani "dal ritenerla un risarcimento adeguato alla perdita subita e alle obbligazioni assunte nel 1814 dall'imperial regia corte". Inoltre non potevano approvare il *modus procedendi*, poiché era in contraddizione sia con gli impegni presi sia con le comunicazioni scritte delle autorità imperiali⁶. Pertanto, il 31 luglio, senza tenere conto della clausola secondo cui veniva respinta qualsiasi ulteriore discussione comune della proposta, inoltrarono le loro osservazioni.

Per loro la proposta sembrava procedere dalle premesse che le casse imperiali regie non avessero ricavato guadagni dalla confisca e quindi trasmettessero ogni utile ottenuto. Loro potevano solo desiderare che ciò fosse realizzato con consequenzialità; non dubitavano che gli interessi di tutte le somme provenienti dalla confisca fluite nelle casse statali appartenessero ai danneggiati non solo dal 1814, bensì già dal 1797. Ma poiché l'attenersi a queste richieste poteva probabilmente compromettere la concessione degli interessi a partire dal 1814, essi non insistevano su questa modifica. Si dichiaravano poi d'accordo sul rimborso dei beni residui, anche se avrebbero preferito in questo caso un risarcimento adeguato. Invece ritenevano di avere diritti sugli interessi delle rendite percepite dal 1814 e chiesero gli interessi dal 1814 sulla somma della liquidazione, rinunciando contemporaneamente agli interessi su questa somma per il periodo dal 1797 al 1814⁷.

Benché i delegati grigioni moderassero le richieste o addirittura le abbandonassero per diverse voci, non ci furono trattative: erano stati sì invitati a Milano per negoziare, ma per l'Austria era implicita l'accettazione incondizionata della sua proposta di risarcimento e fece dichiarare che "questa proposta è un ultimatum"⁸. Gli imperiali regi delegati risposero alla nota grigione argomentando come ben sappiamo e si dichiararono non in grado per ordine superiore di intavolare negoziati⁹. Il 21 settembre Albertini e Planta posero termine al confronto comunicando di accettare la proposta, ma solo con le comunicazioni ufficiali formulate dopo la notifica di essa¹⁰.

Svariati fattori hanno generato questa decisione. In primo luogo, di certo, il fatto che la proposta era stata definita un ultimatum. Anche se la proposta dell'Austria era garantita e questa non avrebbe potuto imporre limitazioni nel caso di accettazione ritardata, i grigioni, con una posizione troppo rigida, correvano il pericolo di perdere da questo momento in poi tutti gli interessi. Inoltre avevano probabilmente riconosciuto che nelle trattative avevano raggiunto un punto che non avrebbero più potuto dilazionare a proprio favore e, anche se ciò fosse stato possibile, il miglioramento sarebbe stato così piccolo che l'impegno non sarebbe stato in rapporto ragionevole

⁵ Verbali, pp. 72 e ss.

⁶ StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio, lettera del presidente del *Confiscacomité*, 31 ottobre 1833.

⁷ Ivi.

⁸ Ivi.

⁹ Ivi.

¹⁰ Ivi.

con il risultato conseguito. Infine va anche considerato che il tiro della corda sui beni confiscati durava da oltre 35 anni e molti dei diretti interessati non erano più in vita. Sullo stato temporaneo delle cose può avere avuto un peso anche l'idea di accontentarsi di un successo parziale e porre fine a discussioni.

Dalle dichiarazioni dei delegati grigioni risulta che furono influenzati dalla posizione del ministro degli Interni austriaco che aveva loro consigliato di accettare la proposta e presentare nuove e separate obiezioni per gli interessi¹¹. Il 25 settembre i delegati delle due parti sottoscrissero l'ultimatum che corrisponde alla proposta dell'8 luglio e qui non viene ripreso¹².

L'ultimatum fu ratificato da parte austriaca il 16 gennaio 1834 alla condizione che *“il governo del Cantone dei Grigioni rinunci alla riserva di far valere richieste di risarcimento posteriori, comunque esse siano, aventi per oggetto il titolo menzionato”*. Non doveva entrare in vigore l'articolo 5 dell'ultimatum che regola il risarcimento per quei sei edifici che l'Austria voleva tenersi fino a quando non fosse prodotta dal governo grigione la documentazione probatoria per aumentare la somma o non ci fosse da parte grigione una dichiarazione di non poter produrre le prove¹³.

Il 13 febbraio il *Confiscacomité*, a nome di tutti i colpiti dalla confisca, comunicò al Piccolo Consiglio *“irrevocabilmente e incondizionatamente”* l'approvazione della ratifica dell'ultimatum nello stesso contenuto di come era avvenuto da parte austriaca. Nel contempo dichiarò al governo grigione di assumersi tutti gli svantaggi, le obbligazioni e i diritti derivanti da questo trattato e di non farli valere mai nei confronti del Cantone¹⁴.

11. La liquidazione del patrimonio riottenuto

11.1 Principi generali

Dopo che nell'autunno 1832 fu fatta intravedere la rapida conclusione della questione della confisca, Christoph von Albertini e Rudolf Max von Salis furono incaricati di predisporre una perizia sulla liquidazione del risarcimento¹⁵. Senza conoscere con esattezza la proposta austriaca, la perizia fu discussa dal Comitato l'11 giugno 1833 e approvata nella sua stesura definitiva. Partendo dalla premessa che ci si dovesse attendere una rifusione dei beni liquidi, illiquidi e delle proprietà celate, oltre a un risarcimento in contanti, si approvarono dapprima le regole generali¹⁶:

1. Nella formazione e ripartizione della massa dev'essere usata la modalità più semplice possibile.

¹¹ *Ibid.* Lo fece Rudolf Max von Salis a Vienna, ma senza esito alcuno.

¹² Il testo dell'ultimatum è in Appendice 3.

¹³ StAGR, I.3.c.2/1, 16 gennaio 1834.

¹⁴ *Ibid.*, 13 febbraio 1834.

¹⁵ Verbali, pp. 70 e s.

¹⁶ *Ibid.*, pp. 182 e ss.

2. Tutti i risarcimenti, comunque essi siano¹⁷, devono ricadere in una massa generale ed essere ridistribuiti ai singoli reclamanti in proporzione alle perdite riconosciute.
3. Per evitare il più possibile controversie tra la massa e i singoli aventi titolo, la liquidazione deve avvenire non solo nello spirito del più stretto diritto, ma anche in quello della ragionevole equità e conciliazione.

Da queste linee guida generali conseguirono le regole applicative¹⁸. Prima si dovette nominare una Commissione amministrativa e liquidatrice¹⁹, la cui elezione avvenne dopo la firma a Milano dell'ultimatum. Ne erano membri²⁰ il podestà Albert Dietegen von Salis, presidente, il borgomastro Christoph von Albertini, vicepresidente, il consigliere Andreas von Salis, Conradin Flugi von Aspermont e il capitano Andreas H. von Perini. Con Christoph von Albertini sedeva in commissione un uomo che a partire dal Congresso di Vienna aveva partecipato a tutti i più importanti negoziati sulla confisca. Anche Andreas von Salis apparteneva al Comitato dal 1816 e Albert Dietegen von Salis dal 1826. Conradin Flugi von Aspermont e Andreas H. Perini divennero con la loro elezione nella commissione di liquidazione anche membri del Comitato.

11.2. L'amministrazione della massa confiscata

Il 15 e 18 maggio e il 15 giugno 1834, i commissari nominati allo scopo, Christoph von Albertini e Florian Ulrich von Planta²¹, ricevettero a Milano dall'Austria il promesso risarcimento in contanti. Il 15 giugno fu loro consegnata a Morbegno la proprietà rimborsata in natura²². Per amministrare la massa la commissione aveva i seguenti compiti²³:

1. assume tutti i mandati di risarcimento e ha cura che il patrimonio della massa non venga diminuito;
2. impiega gli agenti necessari, che si occupano degli incassi delle vendite, della messa in garanzia dei crediti, ecc.;
3. deve liquidare in maniera adeguata il patrimonio illiquido²⁴;
4. poiché probabilmente quanto è stato celato si può ottenere in massima parte solo per via giuridica, questo settore va esaminato con molta cura, perciò si deve incaricare un giurista coscienzioso di predisporre una perizia i cui risultati vanno comunicati al Comitato, che poi deciderà sul trattamento delle singole voci;

¹⁷ Qui fu discusso anche se si dovessero far fluire in una massa generale solo il contante e i titoli di Stato, mentre la parte residua, che era da attendersi fosse in natura, dovesse essere assegnata al singolo con contemporanea diminuzione della sua parte di competenza sulla massa. Questo procedimento avrebbe implicato una spinta dei singoli nella rivendicazione. Per motivi di giustizia la proposta fu respinta perché era possibile che con alcuni inventari rientrasse un'alta percentuale di beni liquidi e illiquidi; Verbali, pp. 183 e ss.

¹⁸ Ne parleremo quando sarà opportuno.

¹⁹ Verbali, pp. 186.

²⁰ *Ibid.*, p. 76.

²¹ *Ibid.*, p. 83.

²² StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio, circolare del presidente del comitato, 1° settembre 1840.

²³ Verbali, p. 186.

²⁴ Sulla base degli inventari della confisca vanno predisposti elenchi delle voci illiquide e celate. In seguito tali voci devono essere richieste per via pacifica e, se ciò non dà risultato, per via giudiziaria.

5. vengono regolamentate le spese necessarie e i rendiconti.

Per svolgere questi compiti furono necessari uffici di liquidazione a Tirano, Sondrio e Chiavenna, quest'ultimo chiuso molto presto²⁵. A Coira l'ufficio centrale era incaricato di amministrare il capitale, liquidare gli inventari e pagare. Andreas von Salis e Scipio von Juvalta furono incaricati degli affari in Valtellina²⁶. La loro missione si mostrò estremamente difficile e pertanto dovettero ben presto chiedere al Comitato il permesso di potere assumere altri collaboratori²⁷. Rendea difficile il lavoro in particolare l'atteggiamento dell'Austria, che non era disposta a consegnare loro gli elenchi dettagliati delle posizioni liquide, illiquide e celate, e si limitava a indicare somme forfetarie²⁸. I liquidatori furono perciò costretti a fare ricerche su ogni oggetto patrimoniale per esaminare se l'aveva incassato lo Stato, e quindi era compreso nel risarcimento forfetario, o se era sempre stato in mano privata e quindi andava richiesto; chiariti questi interrogativi, occorreva trovare una composizione con il proprietario attuale. Se non c'era accordo, si procedeva per via giudiziaria. Secondo P. C. von Planta, membro dal 1838 al 1840 di questa Amministrazione del patrimonio grigione restituito, si condussero contemporaneamente circa 70 processi di questo tipo²⁹. Di essi qui non si tratta ma, secondo fonti grigioni, si tentarono sempre meno processi per vari motivi: le autorità giudiziarie austriache sfavorivano i grigioni³⁰, facevano valere spesso la prescrizione, ciò che era già in mano di terzi non spettava più all'amministrazione grigione, e infine perché per piccole poste, anche vincendo il processo, le spese erano maggiori³¹.

Andò molto meglio la revisione dei beni liquidi. Anche queste voci causarono una grossa perdita di tempo per via della loro frammentazione, ma si ottenne quasi l'intero importo accettato con l'ultimatum, mentre ciò non fu per niente il caso con le voci illiquide e celate. In totale, secondo il rendiconto finale del 1862, fluirono con l'ultimatum nella cassa della confisca³²:

forfait degli articoli 5-9 dell'ultimatum	fl. 1.236'418.51
indennizzo per gli edifici, articoli 3-5	" 27'283.56
incameramento del patrimonio liquido	" 302'759.48
incameramento del patrimonio illiquido	" 75'909.25
Totale:	fl. 1'642'372.-

11.3 L'aggiornamento degli inventari

Mentre i liquidatori in Valtellina si impegnavano a ottenere il meglio per i danneggiati, a Coira l'ufficio centrale ebbe il compito urgente di rivedere i singoli inventari.

²⁵ PETER CONRADIN PLANTA, *Mein Lebensgang* (da ora: PLANTA, *Lebensgang*), p. 41.

²⁶ Verbali, p. 83.

²⁷ *Ibid.*, pp. 107, 114, 117 e altre.

²⁸ *Ibid.*, p. 111.

²⁹ PLANTA, *Lebensgang*, p. 43.

³⁰ StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio, rendiconto della massa della confisca, 15 aprile 1862.

³¹ *Ibid.*, 1 settembre 1840.

³² *Ibid.*, rendiconto sulla massa della confisca, 15 aprile 1862.

L'esame e revisione delle richieste avvennero seguendo due regole. Per la prima ricadevano nelle categorie risarcibili le proprietà fondiarie, i livelli (canoni d'affitto in natura o in denaro), i capitali fruttiferi, i crediti chirografari, i beni mobili e le merci³³. Vi rientrarono anche i canoni arretrati (*affitti manchi*), ma il 29 aprile 1834 furono dichiarati non risarcibili. A questo si giunse per tre motivi:

1. non veniva restituito il capitale, men che meno dunque i canoni;
2. la liquidazione si faceva più semplice, risultando inutile molta documentazione;
3. nessuno era significativamente danneggiato escludendo dall'indennizzo i canoni arretrati³⁴.

Non dovevano essere prese in considerazione richieste di canoni presentate dopo la confisca. Questi canoni erano in proporzione uguali per tutti, perciò potevano essere cassati senza svantaggiare nessuno e la liquidazione rimaneva uguale. Una differenza ci fu solo nel rapporto tra liquidazione e perdita. Allo stesso modo nemmeno i titoli e le richieste di prima della confisca furono riconosciuti risarcibili. In una successiva seduta, il 30 maggio 1834, fu deciso di escludere le proprietà mobiliari e i crediti chirografari, per lo meno fino a una valutazione più precisa³⁵, come pure i crediti rientranti nella terza classe³⁶.

Per la seconda regola, dall'inventario aggiornato erano in detrazione i debiti di capitale e quelli chirografari riconosciuti e contabilizzati dalle autorità lombarde.

Onde poter distribuire tra gli interessati una prima rata subito dopo l'arrivo del risarcimento in contanti, il 29 aprile 1834 fu stabilito di procedere sulla base degli inventari provvisoriamente liquidati, poiché una liquidazione definitiva sarebbe durata anni. Con la liquidazione provvisoria furono già messi in detrazione i canoni arretrati fino al 1797, i debiti riconosciuti, le proprietà mobiliari e i crediti chirografari³⁷. Entro il 1844 la maggior parte degli inventari fu aggiornata. Ne restarono alcuni per i quali passò parecchio tempo prima di raggiungere un accordo con i proprietari³⁸.

Dai rendiconti della prima rata di indennizzo, della seconda rata del 1844, degli inventari saldati³⁹ e, per gli inventari non ancora liquidati nel 1844, dei successivi pagamenti rateali, abbiamo ricomposto gli inventari aggiornati⁴⁰. Ne risulta un totale di 2'777'167.28 fl. La somma è solo approssimativa, ma non è possibile fornire altri dati più precisi, perché mai, neanche con i sette diversi pagamenti rateali, si parlò del medesimo ammontare delle perdite. I pagamenti delle rate 2-6 fanno desumere una somma rimborsabile tra i 2'438'000 e i 2'456'000 fl.

³³ Se la commissione era dell'opinione che i fabbricati fossero valutati a un prezzo troppo alto, poteva chiedere informazioni.

³⁴ Verballi, pp. 92 e ss. Senza dubbio con la rinuncia ai *fitti manchi* venne a mancare un gravoso lavoro per la commissione di liquidazione. Non si può ricostruire quali siano stati gli effetti della cancellazione di questa voce perché le perdite reali che ne derivarono non furono conteggiate.

³⁵ Verballi, p. 95.

³⁶ Ibid., p. 90.

³⁷ Ibid., pp. 89 e ss.

³⁸ Ibid., pp. 193 e ss.; StAGR D VI, fondo Emanuel von Salis-Soglio, rendiconto sul 1° e 2° dividendo, 1 luglio 1844.

³⁹ Cfr. cap. 11.4.

⁴⁰ Vedi Appendice 4.

Sommando gli inventari saldati per circa 3 50'000 fl., la perdita totale, riconosciuta risarcibile dalla Commissione di liquidazione, è di 2'800'000 fl. circa. Come si spiega la significativa differenza di 1'300'000 fl. circa?⁴¹ Quasi la metà può derivare dalle quattro categorie di detrazioni:

1	debiti riconosciuti	L.V. 407'854.01.1
2	fitti manchi	L.V. 1.980'230.08.6
3	beni mobili	L.V. 316'032.10.3
4	crediti chirografari	L.V. 326'358.18.6
	Totale	L.V. 3'030'475.18.4
		ovvero circa 650'000 fl. ⁴²

Per l'altra metà ci manca la documentazione necessaria a dimostrare le detrazioni, ma dovrebbero essere diritti di prima della confisca, crediti trasferiti o non esistenti e abbuoni di terza classe computati come per un fallimento. Poiché i dati delle categorie non rientrate nel risarcimento non furono controllati nella loro esattezza dalla Commissione, un calcolo preciso della perdita effettiva risulta impossibile. Se defalchiamo dal totale della perdita i debiti riconosciuti e ipotizziamo una certa somma di crediti trasferiti, l'importo effettivo costituito da beni e capitali introitati dovrebbe porsi tra i 3'500'000 e i 3'700'000 fl.

11.4 La ripartizione dei risarcimenti

Nell'estate del 1834 gli interessati incassarono la prima rata del risarcimento così a lungo agognato. Il primo dividendo doveva ammontare a un terzo degli inventari provvisoriamente liquidati⁴³. Dal rendiconto della prima e della seconda rata emerge che varie persone dovettero attendere la loro quota ancora alcuni anni⁴⁴. Il totale pagato con queste rate fu di 950'380.25 fl.⁴⁵. Per semplificare la liquidazione, il 15 aprile 1842 il Comitato domandò a chi aveva una perdita inferiore ai 6'000 fl. se era disposto a ritenere saldati gli inventari con una data quota⁴⁶, fissata a 12 $\frac{2}{3}$ % per chi desiderava un risarcimento in contanti e a 16 $\frac{2}{3}$ % per chi accettava un indennizzo in natura⁴⁷. Sommato alla prima rata l'indennizzo definitivo di questi inventari fu del 46% o del 50%.

Secondo la nostra documentazione⁴⁸, furono liquidati 88 inventari per 292'277.28 fl. di perdita; più tardi se ne aggiunsero altri, com'è desumibile dalla somma totale degli inventari saldati: in base al rendiconto finale, essa fu di 49'117.24 fl. Se ipotiz-

⁴¹ Nel cap. 9.2, sulla base della documentazione del 1816, le perdite furono calcolate in circa 4'061'000 fl.; dopo ulteriori denunce di danneggiati fatte fino al 1834, risultò un totale di circa 4'110'000 fl.

⁴² StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio, circolare del Comitato della confisca, 7 maggio 1834.

⁴³ Verbali, p. 90.

⁴⁴ StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio, 1° e 2° dividendo, 1 luglio 1834.

⁴⁵ *Ibid.*, 15 aprile 1862.

⁴⁶ Verbali, pp. 165 e s.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 171.

⁴⁸ StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio, inventari risolti. Cfr. Appendice 4.

ziamo un saldo a una quota media del 14%, abbiamo un capitale di circa 350'000 fl. Dei restanti inventari, circa 40 non compaiono più nelle tabelle dopo il 1834, o perché tutte le perdite ivi riportate ricadevano tra le categorie non risarcibili, o perché la Commissione poté accordarsi con gli interessati pur solo dopo lunghe trattative.

Con gli altri inventari la liquidazione definitiva giunse a termine solo nel 1860. A seconda della situazione di cassa, furono pagate altre sei rate tra il 1844 e il 1860:

1844	2° dividendo 8%	fl. 195'038.01
1845	3° dividendo 6%	fl. 146'713.58
1848	4° dividendo 5%	fl. 122'776.36
1850	5° dividendo 3%	fl. 73'621.11
1855	6° dividendo 3%	fl. 73'535.06
1860	dividendo finale	fl. 14'393.51
	Totale:	fl. 626'078,43⁴⁹

Questi ricevettero così il 59% circa della perdita ritenuta indennizzabile. Includendovi la prima rata e l'importo utilizzato per il saldo anticipato degli inventari, tutti i danneggiati furono risarciti con un totale di 1'625'576.32 fl. Se poniamo quest'importo in relazione con la perdita totale supposta di 3'600'000 fl., la quota di risarcimento risulta del 45% circa.

Passati 65 anni dopo che la confisca si era abbattuta sul patrimonio grigione nelle ex terre suddite, l'ultimo presidente del Comitato della confisca, Emanuel von Salis-Soglio, poté nel 1862 far conoscere il rendiconto finale. In breve esso risultò come segue:

Entrate	
Risarcimenti avuti con l'ultimatum	fl. 1'642'372.—
Interessi a Coira e in Valtellina	fl. 289'869.25
Varie	fl. 7'423.51
	fl. 1'939'665.16
Uscite	
Versamenti ai danneggiati	fl. 1'625'576.32
Risarcimenti agli interessati ⁵⁰	fl. 38'705.15
Spese giudiziarie e per avvocati	fl. 40'246.56
Tasse	fl. 20'399.39
Amministrazione generale	fl. 209'555.52
Varie ⁵¹	fl. 5'181.02
	fl. 1'939'665.16

⁴⁹ StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio, rendiconto del 15 aprile 1862.

⁵⁰ Persone che avevano dovuto anticipare le spese fino al 1834 per varie missioni relative ai negoziati sul risarcimento.

⁵¹ StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio, rendiconto del 15 aprile 1862.

12. Conclusioni

Si è tentata una trattazione complessiva della confisca delle proprietà private grigioni nelle ex terre suddite. Solo l'esame diretto della materia ne ha mostrato la complessità. È stato perciò impossibile addentrarsi in tutte le problematiche che nel contesto si sarebbero dovute affrontare e chiarire. Va in particolare evidenziato che non è stato possibile affrontare questioni giuridiche.

Quali i risultati più importanti della ricerca?

I Grigioni avevano formato le proprietà in massima parte con gli acquisti, le politiche familiari o le donazioni. Per una parte minore le ottennero grazie alle magistrature in Valtellina, a Chiavenna e Bormio.

Il fruitore principale in tutta la faccenda sembra essere stata l'Austria. Essa dovette sì promettere ai Grigioni un certo risarcimento del valore patrimoniale confiscato, ma proprio questo le consentì di ottenere al Congresso di Vienna un gradito ampliamento territoriale.

Va sottolineato che quasi tutti i grigioni che avevano proprietà in queste regioni furono colpiti allo stesso modo dalla confisca. Ma in rapporto al patrimonio loro confiscato furono indennizzati tutti allo stesso modo, se pur in misura modesta.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

1. Fonti inedite

Berna, Schweizerisches Bundesarchiv (BAB)

Das Archiv der Mediationszeit, 1803-1813

C o, vol. 160-168, Korrespondenz der Kantone mit den Bundesbehörden.

Das Archiv der Tagsatzungsperiode, 1814-1848

D o, vol. 107-611, Korrespondenz der Kantone mit den Bundesbehörden.

D o, vol. 871, Akten betr. Konfiskation bündnerischen Privateigentums im Veltlin, Chiavenna und Bormio, 1814-1834.

Coira, Staatsarchiv Graubünden (StAGR)

Kantonales Archiv

I.3.c.1-2, Diplomatie, ausländische Beziehungen, Österreich, Veltliner Confisca.

CB III 368-370, Abschied der am 6. April 1814 zu Zürich versammelten und am 31. August 1815 daselbst geschlossenen ausserordentlichen eidgenössischen Tagsatzung. vol. I-III.

Dauerdepositum des Familienverbandes der v. Salis (Archiv altes Gebäu, Chur)

D VI So, Emanuel v. Salis-Soglio Korrespondenz betreffend Confisca etc. (Verzeichnis XII. p. 6a-7) in particolare: Protocoll des Confisca-Comités vom 24. Januar 1816 bis 3. April 1864 (1862), (cit. Verbali); Conteggio dell'importo delle facoltà Griggione confiscate li 28 Ottobre 1797.

Abrechnung über die verschiedenen Dividenden. (Verzeichnis XII, p. 21a).

Schriften, das Confisca-Comité betreffend (Verzeichnis XII, pp. 21a-22).

2. Fonti a stampa

- Abschied der am 6. April 1814 zu Zürich versammelten und am 31. August 1815 daselbst geschlossenen ausserordentlichen eidgenössischen Tagsatzung. Vol. I-III (cit.: Abschied 1814/15).
- Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit der Helvetischen Republik. 16 voll., 1-11 a cura di JOHANNIS STRICKLER, vol. 12-16 a cura di ALFRED RUHR, Bern/Freiburg i.Ue. 1886-1966 (cit.: ASHR).
- Amtliche Sammlung der neueren Eidgenössischen Abschiede. 1814-1848 (cit.: Abschied).
- PIO CARONI, Bericht des Präfekten Angiolini über das Veltlin vom Jahre 1813, in: JHGG 95, 1965.
- FORTUNAT V. JUVALTA, Denkwürdigkeiten, traduzione dal latino, note e cura di CONRADIN V. MOHR, Chur 1848.
- JOHANN LUDWIG KLÜBER, Akten des Wiener Congresses in den Jahren 1814 und 1815. 8 voll., Erlangen 1815-1818 (cit. KLÜBER, Akten).
- JOHANN LUDWIG KLÜBER, Auszüge der Akten des Wiener Congresses soweit solche die Confiscation des Bündnerischen Eigenthums betreffen. s.l., s.a.

- JOHANNES V. MÜLLER, *Berichte über seine Mission nach der Schweiz im Jahre 1797*, a cura di ALFRED RUFER. Estratto da *Politische Rundschau*. Bern 1933 (cit. RUFER, Johannes von Müller).
- *Regesten der im Archiv des Geschlechterverbandes derer von Salis befindlichen Pergamenturkunden*, a cura di P. NICOLAUS VON SALIS-SOGLIO. Sigmaringen 1898 (cit. SALIS, Regesten).
- ALFRED RUFER, *Der Freistaat der III Bünde und die Frage des Veltlins*, I vol., in: QSG, Nuova Serie, III sezione, vol. III, Basel 1916 (cit. RUFER, Veltlin I).
- ALFRED RUFER, *Der Freistaat der III Bünde und die Frage des Veltlins*. II vol., in: QSG, Nuova Serie, III sezione, vol. IV. Basel 1917 (cit. RUFER, Veltlin II).
- ALFRED RUFER, *Eine österreichische Denkschrift über das Veltlin aus dem Jahre 1800*, in: *BM* 1932, pp. 321-345.
- Schweizerisches Bundesarchiv. *Inventare: Das Archiv der Tagsatzungsperiode 1814-1848*, a cura di GUIDO HUNZIKER, Bern 1980.
- Schweizerisches Bundesarchiv. *Inventare: Das Archiv der Mediationszeit 1803-1813*, a cura di GUIDO HUNZIKER e ANDREAS FANKHAUSER, Bern 1982.
- Schweizerisches Bundesarchiv. *Inventare: Systematische Beständeübersicht*, a cura di NIKOLAUS BÜTIKOFER, HUGO CADUFF e a., Bern 1991.
- C. U. v. SALIS-MARSCHLINS, *Historische Erläuterungen über die am 28. Oktober 1797 ergangene Confiskation des bündnerischen Privateigenthums im Thale Veltlin und in den Grafschaften Cleven und Bormio. Noten und Beilagen*. Chur 1814 (cit.: SALIS-MARSCHLINS, Noten).
- Staatsarchiv Graubünden. *Gesamtarchivplan und Archivbücher-Inventare des Dreibündearchivs, des Helvetischen und des Kantonalen Archivs*, a cura di RUDOLF JENNY, Chur 1961.
- DIEGO ZOIA, (a cura di), *Li Magnifici Signori delle Tre Eccelse Leghe. Statuti ed Ordinamenti di Valtellina nel periodo grigione*, Sondrio 1997.

3. Bibliografia

- OSCAR ALIG, *Georg Anton Vieli. Ein bündnerischer Staatsmann, 1745-1830*. Estratto da: *JHGG* 63 (1933).
- ANONYMUS, *Sur les attentats militaires et politiques de quelques Grisons contre les peuples du Département de l'Adda*, Milan (1799).
- HANS BALZER, *Der Kanton Graubünden in der Mediationszeit (1803-1813)*, Chur 1918.
- MATHIS BERGER, *Auf den Spuren der Bündner im Veltlin (chronologische Zusammenstellung)*, s.l. 1980.
- WILHELM BICKEL, *Bevölkerungsgeschichte und Bevölkerungspolitik der Schweiz seit dem Ausgang des Mittelalters*, Zürich 1947.
- GIANCARLO BREGANI, *Analisi e critica dei fenomeni economici, sociali e politici in Valtellina durante la dominazione dei Grigioni (1512-1797)*, voll. I e II, Milano 1957/58.
- PLACI CAVEGN, *Die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Abtei Disentis unter den Fürstbäben Lorenz Cathomen und Anselm Huonder 1786-1826*,

- dissertaz. Freiburg/Schweiz, Disentis 1960.
- BERNHARD DELNON, Gaudenz v. Planta. Ein bündnerischer Staatsmann (1757-1834), dissertaz. Zürich, Chur 1917 (cit.: DELNON, Planta).
 - EUGEN DURNWALDER, Kleines Repertorium der Bündner Geschichte, Chur 1970.
 - PAUL FRAVI, Rosenroll Redivivi. Die Fortsetzung der Familienchronik der Rosenroll, in: BM 1976, pp. 103-117.
 - DANIEL FREI, Mediation, in: Handbuch der Schweizer Geschichte, vol. II, Zürich 1977, pp. 841-869.
 - GAUDENZIO GIOVANOLI, Der Versuch der Wiedereroberung des Veltlins 1814, in: BM 1920, pp. 33-44.
 - PAUL EUGEN GRIMM, Die Anfänge der neuen Führungsgeschichte in Graubünden im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert, tesi di licenza Zürich 1974, inedita (cit.: GRIMM, Neue Führungsschichte).
 - PAUL EUGEN GRIMM, Die Anfänge der Bündner Aristokratie im 15. und 16. Jahrhundert. dissertaz. Zürich 1981.
 - Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz (cit.: HBL), 7 voll. e suppl., Neuenburg 1921-1934.
 - FRITZ JECKLIN, Die Amtsleute in den Bündnerischen Untertanenlanden, in: JHGG 21 (1891), pp. 29-40.
 - CHRISTIAN KIND, Die Standesversammlung von 1794. Ihre Ursachen und Folgen, in: Rätia, Mittheilungen der geschichtsforschenden Gesellschaft von Graubünden, Chur 1863, pp. 1-80.
 - SANDRO MASSERA, La fine dei dominio grigione in Valtellina e nei contadi di Bormio e di Chiavenna 1797, Sondrio 1991.
 - CONRADIN V. MOOR, Geschichte von Currätien und der Republik «gemeiner drei Bünde» (Graubünden), 3 voll., Chur 1870-1874.
 - ISO MÜLLER, Die Anfänge des Disentiser Hospizes im Veltlin, in: BM 1956, pp. 185-201.
 - ISO MÜLLER, Das Disentiser Veltlinerhospiz 1764-1797, in: BM 1963, pp. 22-37.
 - GIACHEN CASPAR MUOTH, Historia grischuna dil novissem temps. La veglia republica grischuna, sia organisaziun e sias relaziuns viers la fin dil davos seeul, in: Annalas da la Societä Retorumantscha, anno 1, 1886, pp. 139-172.
 - WILHELM OECHSLI, Geschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert. 1798-1830. 2 voll., Leipzig 1903-1913.
 - PESSINA, MARIO, L'alienazione dei beni nazionali in Valtellina: Risultati di una ricerca sulla «Confisca Reta» (1797-1838), in: Archivio Storico Lombardo CX, 1984, pp. 92-113.
 - ALEXANDER PFISTER, Die Patrioten. Ein Beitrag zur Geschichte Bündens am Ausgange des 18. Jahrhunderts, dissertaz. Bern, Chur 1904.
 - FRIEDRICH PIETH, Bündnergeschichte, Chur 1945.
 - FRIEDRICH PIETH, Graubünden und der Verlust des Veltlins, estratto da: JHGG 42 (1912).
 - STEPHAN PINÖSCH, Die ausserordentliche Standesversammlung und das Strafgericht vom Jahr 1794 in Chur, dissertaz. Bern, Zürich 1917.

- PETER V. PLANTA-FÜRSTENAU, Chronik der Familie v. Planta, nebst verschiedenen Mittheilungen aus der Vergangenheit Rätien. Zürich 1892.
- PETER CONRADIN PLANTA, Mein Lebensgang. Chur 1901.
- BALSER PUORGER, Der Verlust des Veltlins, Chiavennas und Bormios, in: BM 1919, pp. 169-183, 211-221.
- ALFRED RUFER, Das Ende des Freistaates der Drei Bünde, Chur 1965.
- ALFRED RUFER, Johann Baptista von Tscharner 1751-1835. Eine Biographie im Rahmen der Zeitgeschichte, Chur 1963.
- CARL ULYSSES V. SALIS-MARSCHLINS, Die Confiscation des Bündnerischen Privat-Eigentums in Veltlin, Cläven und Worms, ausführlicher dargestellt. Als Beantwortung zweier in Mailand erschienener Druckschriften, Zürich 1814.
- CARL ULYSSES V. SALIS-MARSCHLINS, Historische Erläuterungen über die am 28. Oktober 1797 ergangene Confiskation des bündnerischen Privateigentums im Thale Veltlin, Chur 1814.
- CARL ULYSSES V. SALIS-MARSCHLINS, Die wirtschaftlichen Verhältnisse im Veltlin, in Chiavenna und Bormio zur Zeit der Lostrennung von Graubünden 1814, in: BM 1943, pp. 289-303.
- P. NICOLAUS V. SALIS-SOGLIO, Die Familie von Salis. Gedenkblätter aus der Geschichte des ehemaligen Freistaates der drei Bünde in Hohenrätien (Graubünden), Lindau 1891.
- GUIDO SCARAMELLINI, Onori ai commissari grigioni di Chiavenna. I portoni di Reguscio e di Santa Maria, in: Clavenna. Bollettino del Centro di studi storici valchiavennaschi IX, 1970, pp. 87-111.
- MARTIN SCHMID, Beiträge zur Geschichte des Finanzwesens im alten Graubünden mit besonderer Berücksichtigung des 18. Jahrhunderts, in: JHGG 44 (1914), pp. 1-126.
- ANTON VON SPRECHER, Stammbaum der Familie von Salis, 1941.
- A. V. SPRECHER, Zustand der Bevölkerung des Veltlins zur Zeit der bündnerischen Herrschaft, besonders im 18. Jahrhundert, in: BM 1860, pp. 2-9, 17-21, 33-37.
- JOHANN ANDREAS V. SPRECHER, Kulturgeschichte der Drei Bünde im 18. Jahrhundert. Bearbeitet und neu herausgegeben mit Einführung, Textergänzungen und Literaturnachtrag von RUDOLF JENNY, Chur 1951 (cit.: SPRECHER/JENNY).
- JOHANN ANDREAS V. SPRECHER, Geschichte der Republik der drei Bünde (Graubünden) im 18. Jahrhundert. Nach den amtlichen und sonstigen handschriftlichen Quellen bearbeitet, vol. I, Chur 1873.
- PAUL TOMASCHETT, Der Zehntenstreit im Hochgericht Disentis 1728-1738. Ein Beitrag zur Bündner Politik und Wirtschaftsgeschichte im 18. Jahrhundert, dissertaz. Freiburg 1955.
- ANDREAS WENDLAND, Der Nutzen der Pässe und die Gefährdung der Seelen. Spanien, Mailand und der Kampf ums Veltlin (1620-1641), Zürich 1995 (ediz. italiana: ANDREAS WENDLAND, Passi alpini e salvezza delle anime, traduz. di GIAN PRIMO FALAPPI, Sondrio 1999).
- PETER LEONHARD ZAESLIN, Die Schweiz und der lombardische Staat im Revolutionszeitalter 1796-1814. Basel 1960.

- ERNST ZIMMERLI, Jakob Ulrich Sprecher v. Bernegg. Ein bündnerischer Staatsmann. Parte I: 1765-1803, in: Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft, fasc. 3, vol. XVII, Zürich e Leipzig 1935.

Abbreviazioni

(Per altre abbreviazioni si veda l'Appendice 6: Misure e pesi, valute e loro valore)

- ASHR Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit der Helvetischen Republik
(Raccolta ufficiale degli Atti del periodo della Repubblica Elvetica)
- BAB Schweizerisches Bundesarchiv, Bern (Archivio federale svizzero)
- C o Das Archiv der Mediationszeit 1803-1813
 (L'Archivio del periodo della Mediazione 1803-1813)
- D o Das Archiv der Tagsatzungsperiode 1814-1848
 (L'Archivio del periodo della Dieta federale 1814-1848)
- BM Bündner Monatsblatt
- JHGG Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft von Graubünden
(Bollettino della Società storico-antiquaria dei Grigioni)
- QSG Quellen zur Schweizergeschichte
(Fonti di storia svizzera)
- SA Separatabdruck
(Estratto)
- StAGR Staatsarchiv Graubünden, Chur
(Archivio di Stato dei Grigioni)

APPENDICE DOCUMENTARIA

Appendice 1

Sondrio, 28 ottobre 1797.

Proclamazione della confisca delle proprietà private grigioni nelle ex terre suddite. StAGR, Coira, XV, Collectanea A (stampa).

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

Sondrio, dal Palazzo Nazionale: 7 Brumaire anno
VI. della Libertà (28 ottobre V.S.)

IL COMITATO PROVVISORIO DI VIGILANZA E CORRISPONDENZA

Popoli di Valtellina Chiavenna e Bormio voi foste per più Secoli soggetti al più mostruoso de' Governi, a quello cioè d'un Popolo imperante sopra un altro. Li più accorti e più avidi di lui individui vi governarono a vicenda senz'altra Legge che quella del lor capriccio; le vessazioni erano divenute un loro diritto, e le rapine formarono il patrimonio de' più potenti. La libertà e l'Indipendenza ha ora posto un termine a' tanti delitti, e la enunciata Riunione alla Repubblica Cisalpina vi assicura un dolce e felice Governo.

Se però li voti delli amici della Libertà sono paghi sull'avvenire, la Giustizia Nazionale esige che se non si può per intiero riparare le sofferte ingiustizie e spogli, almeno si assicuri alla Nazione tutto quello che nel suo Territorio possegono li odiati tiranni Grigioni.

L'indebita esazione delli Dazj, la violenta estorsione di trentacinque mille Fiorini fatta nelli primi anni dopo il Capitolato contro il disposto del medesimo, li interessi per cento cinquant'anni decorsi su detta somma, l'esorbitanza de' Salarj nelle cause civili; li danni immensi arrecati dalle Delegazioni, la defraudazione della quota di Multe pecuniarie dovute alle Giurisdizioni e Comunità formano un Credito Nazionale immenso verso la Repubblica Grigiona senza calcolare tant'altri ingiusti mezzi coi quali hanno succhiato il sangue de' vostri Concittadini.

La più giusta delle cause quella cioè di dimandare al Popolo Grigione l'osservanza dei Patti, e Giuramenti incontrò nella perfidia di chi lo diriggeva la più ostinata opposizione e presenta alle Provincie di Valtellina e Chiavenna un secondo titolo d'indennizzazione.

La Mediazione della possentissima REPUBBLICA FRANCESE interposta dalli stessi Grigioni, forse al solo oggetto di allontanare il momento di vostra Libertà ed Indipendenza, come devesi arguire dal successivo disprezzo che ne hanno fatto, e dagli intrighi e turbolenze eccitate nelle vostre Contrade, e l'ingiuriosa ripulsa di non volervi per loro Alleati sono altrettanti motivi che hanno determinato il vostro Comitato di Vigilanza ad ordinare quanto segue:

Primo. Tutte le Proprietà esistenti nel Territorio di Valtellina, Chiavenna, e Bormio di ragione delli Grigioni non nazionali sono confiscate a titolo d'indennizzazione dovuta alle stesse Provincie.

Secondo. Li Magistrati, Giudici, ed Autorità Costituite delle rispettive Comunità sono incaricate sotto la loro responsabilità di prendere immediatamente a nome della Nazione il possesso di tutti li Beni stabili aspettanti come sopra, e di formare un inventario delli medesimi e di tutti li Beni mobili e Capitali rimettendolo al Comitato dentro dieci giorni dopo la pubblicazione del presente Proclama.

Terzo. Tutti li Debitori di Summe Capitali, Interessi, o Danari esatti verso qualsivoglia Grigione come sopra dovranno dentro tre giorni successivi alla pubblicazione notificare le Summe dovute sotto pena del doppio di qualunque Summa occultata, ed in caso d'impotenza sotto pena di un mese di ferri.

Quarto. Si proibisce a qualsivoglia Debitore o Massaro delli detti Grigioni di fare alcun pagamento nelle mani dei medesimi, o degli attuali loro Agenti sotto pena di duplicato pagamento, ed in caso d'insolvibilità ai ferri come sopra.

Quinto. Si ordina a qualsivoglia Agente, Commesso, o Amministratore di Beni aspettanti a' Particolari, o Corporazioni Grigione di astenersi d'oggi in avanti da qualsivoglia ingerenza nelli Beni aspettanti ai loro Principali, e di consegnare li Dinari, Libri, Carte, ed ogni altra cosa di ragione delli medesimi alle persone che veranno nominate dalle rispettive Autorità Costituite, o dal Comitato: e ciò sotto pena di furto, di arresto personale, e di essere tenuti a pagare del proprio il doppio di tutto ciò che accadesse essere alienato, occultato, o trafugato.

Sesto. Rapporto alli Negoj e Dite mercantili Grigioni all'oggetto di prevenire qualunque arenamento o pregiudizio del Commercio si ingiunge alle Autorità Costituite delli Comuni ove sono situati di nominare immediatamente un Institore o Amministratore responsabile col carico di fare li occorribili pagamenti ed esazioni, di tenere un esatto registro, e di formare il bilancio per procedere in seguito alla alienazione delli detti Negoj, e Dite.

Settimo. S'invitano tutti li buoni Cittadini a vegliare colla maggiore oculatezza sull'esatto adempimento del presente Proclama, ed a denunciare con sufficienti prove li Contraventori, assicurando chiunque della segretezza, e ricompensa del Comitato.

Ottavo. Il Comitato ne raccomanda specialmente alle rispettive Autorità Locali la puntuale esecuzione, e si compromette del loro zelo e patriotismo che sapranno prevenire ed impedire ogni dilapidazione e trafugazione dei beni cadenti sotto l'ordinata confisca.

Il Comitato interpretando la generosità, e riconoscenza Nazionale crede poter assicurare li Individui Grigioni che si sono adoperati per promuovere la Libertà ed Indipendenza delle Provi[n]cie di tutti li riguardi compatibili colle circostanze.

TORELLI PRESIDENTE DEL COMITATO

PIAZZI del Comitato

DELFINI del Comitato

STAMPA del Comitato

SIMONI del Comitato

NOGHERA Segretario del Comitato

Appendice 2

Berna, 21 maggio 1823

Copia di una lettera dell'incaricato d'affari austriaco in Svizzera, barone von Schraut, al Piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni, con la proposta di risarcimento.

Schweizerisches Bundesarchiv, Bern, D 0, vol. 871, 21 maggio 1823.

Dem Herrn Präsidenten u. Kleinen Rath, hat der unterzeichnete Minister zu eröffnen die Ehre, daß die, durch Ihre beiden HH. Deputirten bey des Kaisers Mayestät in Verona eingelegte Empfehlung der Sache jener Ihrer Angehörigen, welche durch feindliche Gewalt ihres Eigenthumes in Veltelin, Worms u. Clefen beraubt worden sind, nicht ohne den gewünschten Erfolg geblieben ist. Seine Mayestät wollen, daß Ihre Erklärung vom 20. März 1815 nach aller Gerechtigkeit u. Billigkeit in Erfüllung gehe. In Folge deßen sollen:

- 1) alle eingezogene, zur Zeit der Auflösung des vorigen Königreiches Italien im Besitze des Staates befindliche, noch unveräußerte Güter, mit ihren Rechten und Lasten, den Eigenthümern zurückgegeben werden. Ihnen soll
- 2) zurückgegeben werden, der Ertrag dieser Güter seit dem 20. April 1814, Zeitpunkt der Rückkehr der Italischen Provinzen unter die Herrschaft Oesterreichs; von diesem Ertrage jedoch abgezogen die Verwaltungskosten. - Sie treten zugleich
- 3) in das Recht der Einhebung der etwa vorhandenen Ausstände, diese mögen Ertrag der unveräußerten oder Reste der Kaufschillinge veräußerter Güter seyn.
- 4) Ihnen wird auch der, auf 138'509 Lire 77 Cent, angegebene Betrag veräußerter Güter, welche noch vor dem 20. April 1814 in die Amortisationskaße des Monte gefloßen seyn sollen, ausgefolgt werden. Umsomehr also erhalten sie:
- 5) alle Beträge, welche nach dem 20. April 1814 für verkaufte Güter eingegangen sind, so wie die, von solchen Gütern eingekommenen Rückstände, sie seyen bewahrt, verwendet, oder bey dem Monte angelegt, nebst den, davon fälligen Zinsen oder Erträgen.
- 6) Ihnen bleibt das Recht der gerichtlichen Zurückforderung ihrer verheimlichten, und dadurch der Konfiskazion entzogenen Güter: demnach ist alle jetzige u. künftige Wirkung der Konfiskazion seit dem Wiedereintritte Oesterreichs in die Lombardie zu ihrer Gunst aufgehoben.
- 7) Obgleich Seine Majestät für die Handlungen der vorigen Regierung in Italien keineswegs einzustehen, und die durch sie verursachten Verluste zu ersetzen haben, daher denn auch zu mehr nicht als einer billigen u. gerechten, keinesweges aber zur vollständigen Entschädigung sich bereit erklärten, so wird doch, im Wege der Abfindung, den Betheilten die Einschreibung einer jährlichen Rente von (fünfzigtausend Lire, oder ein Million Kapitalwerth)⁵² auf den Monte zu Mailand hiemit angeboten, mit dem Vorbehalte des Abzuges jener Entschädigungen, welche einzelnen Berechtigten bereits geleistet worden sind, so wie der gegründeten u.

⁵² L'importo è stato aggiunto successivamente da mano diversa.

richtig gestellten Forderungen, welche Oesterreichische Unterthanen etwa an den Kanton Graubünden haben könnten.

Die Summe der oben erwähnten jährlichen Rente muss der unterzeichnete Minister gegen seinen Wunsch hier einweilen darum unausgedrückt laßen, weil der, sie andeutende Ziffer des Auftrages ihm unverständlich fiel. Sobald er die hierüber erbetene Aufklärung erhalten haben wird, hat er nichts eilenderes, als sie nachzubringen.

Die endliche u. schließliche Abhandlung des gesammten Gegenstandes haben Seine Majestät der Kaiser, den Wunsch des Herrn Präsidenten u. des Kleinen Rathes berücksichtigend, nach Mailand gewiesen. Allerhöchst ihrer Seite den Gubernial-Rath Dordi und den Delegaten Pagave als Kommißarien hierzu ernannt - zugleich unterzeichneten Ihrem Minister aufgetragen, den Herrn Präsidenten u. den Kleinen Rath zur Ernennung derjenigen Bevollmächtigten einzuladen, welche unter Ihrer obrigkeitlichen Leitung das Interesse Ihrer an der Sache theilten Angehörigen hierbei wahrnehmen, und in derselben Namen abschließen sollen.

Diese Gelegenheit ergreift er denenselben die Versicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

(Unterz.) Schraut

Traduzione

Il Ministro sottoscritto ha l'onore di comunicare al Signor Presidente e al Piccolo Consiglio che la raccomandazione presentata dai Vostri due Signori Deputati all'Imperiale Maestà a Verona, concernente la causa di quei Vostri Concittadini che da forza nemica sono stati derubati della loro proprietà in Valtellina, a Bormio e Chiavenna, non è rimasta senza l'esito desiderato. Sua Maestà vuole che la sua dichiarazione del 20 marzo 1815 vada a compimento con giustizia ed equità. Di conseguenza, devono:

1. essere restituiti ai proprietari tutti i beni introitati, all'epoca dello scioglimento del precedente regno d'Italia in possesso dello Stato, non ancora alienati, con i loro diritti e oneri. Ai proprietari deve
2. essere restituito il reddito di questi beni a partire dal 20 aprile 1814, data del ritorno delle province italiane sotto la signoria dell'Austria; da questo reddito devono essere però detratte le spese di amministrazione. Essi rientrano contemporaneamente
3. nel diritto di riscossione degli eventuali arretrati, siano i proventi dei beni non alienati o i resti delle somme d'acquisto di beni alienati.
4. A loro deve essere anche versato l'importo dei beni alienati ammontante a 138.500 lire e 77 cent., che è fluito ancora prima del 20 aprile 1814 nella cassa d'ammortizzazione del Monte. Inoltre ricevono:
5. tutti gli importi che sono fluiti da beni venduti dopo il 20 aprile 1814, come pure gli arretrati provenienti da questi beni, siano stati conservati, impiegati, o investiti presso il Monte, oltre ai canoni e redditi scaduti.
6. A loro rimane il diritto di esigere giudizialmente i loro beni celati e con ciò sottratti alla confisca: di conseguenza è abolito a loro favore ogni effetto presente e futuro della confisca a far data dal reingresso dell'Austria in Lombardia.

7. Benché Sua Maestà non sia in alcun modo obbligata a rispondere delle azioni del precedente governo in Italia né a risarcire le perdite da questo causate, e si sia già dichiarata inoltre disposta a niente più che a un equo e giusto, ma in nessun modo totale risarcimento, tuttavia, in via di accomodamento, viene offerta ai coinvolti la sottoscrizione di una rendita annuale di (cinquantamila lire o un milione di valore capitalizzato)* sul Monte di Milano, con la riserva di detrazione di quegli indennizzi, che siano già stati versati a singoli aventi diritto, come pure dei crediti fondati e giustificati, che sudditi austriaci possano eventualmente avere nei confronti del Cantone dei Grigioni.

Contro il proprio desiderio, il Ministro sottoscritto deve lasciare al momento inespresa la somma della citata rendita annuale, perché la cifra dell'ammontare gli è incomprendibile. Non appena ne avrà ricevuto i richiesti chiarimenti non avrà altra premura che riportarla.

La definitiva e finale trattazione dell'intero oggetto, tenendo conto del desiderio del Signor Presidente e del Piccolo Consiglio, è stata affidata da Sua Maestà l'Imperatore a Milano. Sua Eccellenza Altissima ha nominato allo scopo quali commissari il consigliere di governo Dordi e il delegato Pagave – contemporaneamente ha incaricato il sottoscritto Suo Ministro di invitare il Signor Presidente e il Piccolo Consiglio a nominare quei plenipotenziari che, sotto la loro superiore direzione, dovranno assumere gli interessi dei loro concittadini coinvolti nella causa e concludere a nome di essi. Coglie quest'occasione per rinnovare ai medesimi l'assicurazione della sua alta stima.

(firmato) Schraut

* L'importo è stato aggiunto successivamente da mano diversa.

Appendice 3

25 settembre 1833

L'ultimatum austriaco del 1833

Schweizerisches Bundesarchiv, Bern, D o, vol. 871, copia autenticata del 3 novembre 1838.

Altra copia: StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio.

I. R. Commissione per gli Affari della Reta Confisca

Seduta del giorno 25 Settembre 1833

Presenti il Signor Cavaliere Giovanni Orleri assessore presso l'I. R. Magistrato Camerale Lombardo, il Signor Dr. Vincenzo Cavalli Segretario di Governo presso il sullodato I. R. Magistrato Camerale, Commissari di S. M. I. R. A.

E gli Illustrissimi Signori
Presidente Cristoforo de Albertini, e
Colonello Ulrico de Pianta
Commissarj Reti

In seguito alle comunicazioni, state date dalli Commissari Austriaci alli Signori. Commissari Reti, delle finali basi dell'indennizzo, che S. M. I. R. A. con Sovrana Risoluzione 24 Maggio 1832 si è degnata di accordare al Canton Reto dipendentemente dalla Confisca avvenuta in Valtellina durante l'anno 1797 a danno di famiglie e Corporazioni Grigioni, e dopo le conferenze a quest'oggetto tenutesi nelle precorse trattative, come dai rispettivi Protocolli di seduta sotto le date 8, 29 Luglio, 7 Agosto, 16 e 21 Settembre 1833. Essendosi ora essi Commissari messi d'accordo sulle divisate basi, sono quindi addivenuti al relativo Ultimatum del tenore come segue:

I^{mo}.

Il Governo Austriaco cede, rilascia, e restituisce fin d'ora al Governo del Canton Grigione, e per esso ai proprj Commissarj deputati, la residua sostanza, che tuttavia esiste, tanto liquida, che illiquida, di procedenza dalla succennata Confisca, del calcolato complessivo importo a tutto Ottobre dell'Anno Camerale 1832 (giusta i relativi prospetti compilatisi dalla locale Intendenza delle Finanze in Morbegno) di Austriache Lire 1'201'437.20, e ciò salva più precisa rettificazione all'atto dell'effettiva consegna.

II^{do}.

Cede parimenti allo stesso Governo del Canton Grigione il diritto di riscuotere le rimanenze, tanto liquide, che illiquide, per le rendite tutt'ora inesatte della sostanza predetta; come pure il diritto di rivendicare avanti le competenti Magistrature Giudiziarie le sostanze stesse per avventura occultate o sottratte alla Confisca e ciò a termini delle leggi civili, esclusa però sempre qualsivoglia responsabilità per parte del Governo Austriaco.

III^{zo}.

Dalla suddetta cessione sono, e si ritengono fin d'ora eccettuati i seguenti Fabbricati, o parti di essi, di originaria procedenza da detta Confisca, e destinati attualmente ad usi di pubblico servizio, cioè:

La casa in Sondrio segnata col N°. 6218 subalterno 10, incorporata ora al Locale di residenza di quella I. R. Delegazione Provinciale.

La casa in Tirano nella frazione detta alla Rassica presso il confine reto, occupata per la Caserma dell'Forz'armata dell'I. R. Finanza.

Il Fabbricato detto il Castello di Messegra sopra Sondrio, ridotto ad uso di Caserma per la Truppa.

Il Fabbricato in Chiavenna per alcuni Carati di procedenza dalla Confisca, ora destinato ad uso di Dogano.

Alcuni carati parimenti dell'altro fabbricato di Riva di Chiavenna, inserviente ad egual uso.

Finalmente la Casa già Vicariale in Sondrio di presente compenetrata in quella ove risiede l'I. R. Delegazione Provinciale.

IV^{to}.

In corrispettivo della cessione di tali Fabbricati, quali dovranno per ciò ritenersi passati irrevocabilmente in pieno libero ed assoluto dominio dello Stato, il Governo Austriaco si incarica di corrispondere al suddetto Governo Cantonale, e per esso ai proprj Commissarj deputati, i relativi compensi e valori di stima del calcolato totale importo di Austriache L. 14'081.56, e ciò oltre il rimborso degli interessi sul medesimo capitale valore per l'ammontare fino a tutto Ottobre 1832 di altre L. 10'674.52, colli decorrendi in poi.

V^{to}.

Il suddetto Capitale prezzo di stima, stato liquidato dall'I. R. Direzione della Contabilità Centrale, dovrà ritenersi fin d'ora definitivo nella precitata misura, ogni qualvolta soltanto non potessero li Signori Commissari Reti giustificare in altro modo colla produzione de' relativi legali ricapiti, qualmente gli anzidetti fabbricati all'epoca della Confisca avessero un reale ed effettivo maggior valore di quello stato come sopra calcolato, nel qual caso unicamente verrà accordato al suddetto Governo Cantonale quel ulteriore maggiore compenso, che potrà essere di ragione; fermo l'obbligo del resto al Governo del Cantone medesimo di giustificare previamente la provenienza, libertà e disponibilità di fabbricati stessi a tutti gli effetti di ragione.

VI^{to}.

Il Governo Austriaco si assume inoltre di pagare al Governo del Canton Grigione l'importo delle rendite, che entrarono nelle Casse Austriache sulla predetta Sostanza dal 21 Aprile 1814 in avanti, dedotte le relative spese d'Amministrazione in ragione del 25 per cento: quale importo così depurato ammonta a tutto Ottobre 1832 alla somma di Austriache L. 401'786.88, e coll'aggiunta degli introiti dappoi verificati.

VII^{mo}.

Parimenti si assume di rimborsare al Governo del Canton Grigione gli introiti in contanti, stati fatti dalle Casse Austriache dal 21 Aprile 1814 in avanti, per residui prezzi di vendite e di capitali attivi spettanti alla detta Confisca, coi relativi interessi di mora dal giorno dell'introito in avanti, in ragione del 5 per cento per il tempo anteriore al 1° Gennajo 1816, in cui fu attivato il vigente Codice Austriaco, e del 4 per cento pel tempo successivo; quali introiti ammontano fin d'ora alla somma di Austriache L. 134'653.24.

VIII^{vo}.

E pure accordato al suddetto Governo Cantonale il pagamento in effettivo dell'importo de' Beni, stati emessi dal cessato Governo Italiano, e versati nelle I. I. R. R. Casse Austriache dopo il 21 Aprile 1814 per residui prezzi di beni della Confisca, coi relativi interessi fin tutto Aprile 1820, giusta la relativa liquidazione in Capitale di Italiane L. 41'350.16, pari ad Austriache L. 47'528.90, operatane dalla Commissione Diplomatica riunita, in un cogli interessi sulla detta Capitale Somma di Austriache L. 47'528.90, nella stabilita ragione del 4 per cento a datare dal 1° Maggio 1820 in avanti.

IX^{no}.

Finalmente il Governo Austriaco assegna a favore del Governo del Canton Grigione la somma fissa in effettivo (Pauschalsumme) di Italiane L. 1'852'152.26, pari ad Au-

striache L. 2'128'910.64 importare dei ricavi già consunti, che pervennero a profitto dei Governi cessati dalla parte alienata della sostanza della Confisca.

La succennata totale Somma fissa però rimane assegnata colla deduzione delle seguenti partite cioè:

- a) Di Austriache L. 202'682.63, cui risultano ora ammontare i debiti gravanti le diverse sostanze de' confiscati, che furono estinti, mediante diminuzione del prezzo de' beni di quella provenienza stati venduti dal provvisorio Governo di Valtellina ai Creditori, od altrimenti, e compresi nell'intero loro importo fra le realizzazioni rappresentate dalla ridetta somma fissa.
- b) Di Italiane L. 84'725.39, pari ad Austriache L. 97'385.51, importo nominale delle Iscrizioni e Rescrizioni, che per crediti di Capitali ed interessi provenienti dalla Confisca, ed ammessi dal cessato Ufficio di Liquidazione del debito pubblico Italiano, furono rilasciati ai Creditori dal già Governo Italiano.
- c) Di Italiane L. 11'001.11, pari ad Austriache L. 12'644.95, cui sommano i crediti tuttavia esistenti dei sudditi Austriaci, stati già riconosciuti dai Signori Commissarj Reti, ed il di cui pagamento verrà effettuato dal Governo Austriaco, ferma del resto per ogni altra pretesa di credito de' sudditi Austriaci verso debitori Grigioni, l'azione ai medesimi di provvedersi, volendo, contro i detti debitori, come sarà di ragione, avanti le competenti Autorità Giudiziarie.

X^{mo}.

Il presente atto di accomodamento finale s'intende fin d'ora e si dichiara vincolato alle seguenti clausole:

- 1^{mo}. La residua sostanza della Confisca quale tuttavia esiste, si liquida, che illiquida, sarà restituita al suddetto Governo Cantonale, e per esso ai proprj Commissarj, nello stato, in cui attualmente si possiede dall'Amministrazione, con tutte le passività e gli oneri di qualsivoglia specie noti ed ignoti, che vi fossero inerenti: e ciò senz'alcuna benché menuma responsabilità da parte del Governo Austriaco, sia relativamente ai detti residui beni, che per ogni altra sostanza della Confisca stata per avventura occultata e sottratta.
- 2^{do}. Ferme dovranno rimanere in tutta la loro pienezza di effetto le decisioni e le determinazioni state prese dalle legittime Autorità competenti, non che le convenzioni e li diritti già acquistati, ed in generale gli atti tutti e le liquidazioni state emanate ed operate relativamente al Patrimonio della concreta provenienza, e ciò a termini delle disposizioni di legge e delle massime di pubblica amministrazione.
- 3^{zo}. Attesa la speciale natura delle residue sostanze cadute in Confisca, e nelle particolari vicende delle diverse susseguite amministrazioni, ed altre circostanze, che ne le concomitarono, non essendo sempre stato dato di potere ottenere la maggiore desiderata esattezza de' registri economici a fronte delle cure d'Ufficio, nella mancanza di non pochi originarj documenti relativi ai detti beni, così per parte del Governo Austriaco s'intende fatta la presente cessione non altrimenti che nello stato di attuale Amministrazione, senza garantire, né la rispettiva entità delle singole partite, né i titoli,

- o la solvibilità dei debitori, trasfundendo per ciò nel suddetto Governo Cantonale ogni rischio, del pari che ogni maggiore vantaggio.
- 4^{to}. Il Governo del Canton Grigione e per esso i proprj Commissarj, dovrà ne' termini prescritti dalle leggi veglianti addomandare presso i competenti I. I. R. R. Commissarj Distrettuali della Provincia di Valtellina la regolare voltura in que' registri d'estimo dei beni stabili come sopra ad esso restituite.
 - 5^{to}. Dal giorno della seguita Consegna, che terrà luogo della effettiva tradizione ed immissione in possesso di dette sostanze, tutte le imposte di qualunque natura inerenti alle medesime, quantunque procedessero da causa anteriore alla consegna, saranno ad esclusivo carico del suddetto Governo Cantonale.
 - 6^{to}. La consegna delle residue sostanze da cedersi, per le quali sonosi già completati i relativi elenchi, verrà fatta ai Signori Commissarj Grigioni nell'Ufficio della locale I. R. Intendenza delle Finanze in Morbegno presso cui esistono i diversi documenti e registri di amministrazione.
 - 7^{mo}. Oltre i registri di amministrazione, saranno pure consegnati al suddetto Governo Cantonale e per esso ai proprj Commissarj, gli atti delle regolari confessioni di debiti emesse dai debitori verso la Reta Confisca, le scritture di affitti, di livelli, di censi, od altre annualità, di mutui, di transazioni, e di ogni altro atto convenzionale costituente titolo a favore del suddetto Governo cessionario, come pure le note delle iscrizioni relative state prese alli competenti I.I. R. R. Ufficj di Conservazione delle Ipoteche, non che finalmente tutti i registri e documenti spettanti ai Grigioni stati colpiti dalla Confisca, in quanto si trovino negli Archivj Austriaci; e così del pari ben'anco i titoli originali di credito stati pagati e compensati dalle pubbliche Casse e portati in deduzione del succennato indennizzo.
 - 8^{vo}. La cessione, di che si tratta, appena sarà seguita la effettiva consegna dei beni da restituirsi verrà portata a pubblica notizia a norma delle parti interessate e per l'effetto che dalla succennata epoca in poi abbiassi a riconoscere per legittimo proprietario delle succennate sostanze, il suddetto Governo Cantonale e per esso quelli che verranno delegati ad assumere la relativa amministrazione.
 - 9^{no}. Finalmente il presente *Ultimatum* delle precorse trattative s'intende, e si dichiara fin d'ora da parte delli Commissarj Austriaci espressamente vincolato alla approvazione di S. M. I. R. A.

Appendice 4

Elenco dei singoli inventari (cfr. pp.72 e s.)

N° inv.	Nome	Luogo Regione	Perdite	Inventari riveduti	Inventari liquidati	in %
1	Albertini von, fratelli P. e C.	Coira	56'904.07	49'195.—		
2	Albertini von, eredi del capitano G. U.	Coira	3'990.50		3'508.18	46 %
3	Albertini von, eredi del capitano Karl	Engadina	12'847.30	10'000.—		
4	Albertini von, eredi del capitano Karl	Maienfeld	8'874.24	10'220.—		
5	Albertini von, eredi di Constant	Engadina	444.36	460.—		
6	Albertini von, landamano Rudolf	Engadina	8'076.26	6'690.—		
7	Allessandri, Pietro	Engadina	2'000.—		2'000.—	50 %
8	Amstein nata von Salis, Hortensia	Zizers	4'422.10		2'468.—	46 %
9	S. Anna, Oratorio	Poschiavo	171.26			
10	Baldini, notaio Agostino	Bregaglia	83.30		74.5	46 %
11	Baltresca, notaio Rodolfo	Bregaglia	286.17		291.26	50 %
12	Baltresca nata Snidra, Anna	Bregaglia	122.40		204.45	50 %
13	Baltresca, eredi di R.				201.26	50 %
14	Baltresca, tenente Giacomo	Bregaglia	293.09		236.48	46 %
15	Baltresca, eredi di Daniele	Bregaglia	231.10		231.10	46 %
16	Baltresca, S. Andrea	Bregaglia	6'000.—			
17	Baratti, landamano Jachem	Engadina	12'292.20	12'000.—		
18	Bassus de, barone Thomas	Poschiavo	15'826,43	13'070.—		
19	Battaglia, Conradin	Engadina	671.39		570.—	46 %
20	Bazzigher, Antonio					
21	Bazzigher, Giacomo	Bregaglia	5'857.56	5'582.53		
22	Cfr. inventario n. 193					
23	Beltrami, eredi di Tomaso	Poschiavo	103.56			
24	Bercher, vedova di Daniele	Bregaglia	1'104.10		857.09	46 %
25	Bivetti, Gaudenzio	Bregaglia	2'003.52		2'160.30	50 %
26	Beveroni, Flori Anton	Engadina	6'337.43		6'139.26	46 %
27	Beveroni, eredi di Eva	Engadina	2'152.43		1'773.52	46 %
28	Bondolfi, eredi di Nicolò	Poschiavo	64.17		64.17	46 %
29	Bondo, comune	Bondo	7'015.12		7'013.03	50 %
30	Bontognali, Domenico				771.26	46 %
31	Brusio, chiesa riformata	Brusio	927.34	500.—		
32	Demanio del Cantone		8'443.40			
33	Cantieni, Otto	Coira	6'707.02	7'730.—		
34	Castelmur, Anton Gaudenz	Engadina	4'198.56	3'490.—		
35	Cattaneo, P.	Castasegna			257.09	46 %

36	Christ de Santz, eredi del conte Nikolaus	Engadina	99'242.56	83'470.-	
37	Cloetta, podestà Peter	Bergün	540.13		
38	Castasegna, la Coletta	Castasegna		598.22	46 %
39	Colani, eredi di Gio. Battista	Coira	23'383.06	20'670.-	
40	Conrad von Baldenstein, Francesco			97'078.32	
41	Cortabatti, eredi di Agostino	Castasegna		75.26	46 %
42	Cortino, Rodolfo	Bregaglia	65.19	65.19	50 %
43	Cortino, tenente Tomaso	Bregaglia	304.46	214.18	50 %
44	Cortino, eredi di Tomaso	Bregaglia	1'167.39	210.-	
45	Cortino Bartolomeo				
46	Cortino, eredi di G. N.				
47	Dalp, podestà Gio. Giacomo	Coira	1'500.-		
48	Datzi, Giovanni e Gaudenzio	Engadina	3'354.-	1'746.24	46 %
49	Del Non, moglie	Engadina	5'558.22	4'561.56	46 %
50	Disentis, convento	Disentis	80'006.02	60'790.-	
51	Dorizzi, eredi di Giacomo	Poschiavo	2'395.11	766.-	
52	Dorizzi, Gio. Giacomo	Poschiavo	2'367.51	1'410.-	
53	Enderli nata Mysani, moglie		20'634.-	1'559.-	
54	Flugi, eredi di Nicolò	Engadina	7'756.56	6'456.30	46 %
55	Flugi, G. N.	Engadina	22'345.45	15'857.-	46 %
56	Flugi, eredi di Costantino	Engadina	16'672.30	14'950.-	
57	Füm, Massa di Felti	Avers	8'000.-		
58	Gadina, Federico	Bregaglia	3'419.22	1'000.-	
59	Gaudenzio, Gio. Battista	Engadina	685.34		
60	Gaudenzio, eredi di Gio. Domenico	Poschiavo	5'069.28	5'080.10	46 %
61	Jenatsch, eredi di Joh. Anton			630.-	
62	Gervasi				
63	Gianotti, eredi di Giovanni	Bregaglia	7'785.32	6'672.-	46 %
64	Giovanoli, Gaudenzio	Bregaglia	4'015.46	2'190.-	
65	Georgy de, Anton	Andeer	1'157.22	594.52	46 %
66	Jegher nata Giovanoli, Barbara	Bregaglia	12'207.16		
67	Jegher, Agostino	Poschiavo	4'603.33		
68	Juvalta, Scipio	Engadina	79'621.30	40'000.-	
69	Juvalta, W. Conradin	Engadina	12'316.30	53'240.-	
70	Juvalta, eredi del capitano Georg	Engadina	20'792.09	17'560.-	
71	Juvalta, Constanz			7'783.06	46 %
72	Lanfranchi, Carlo				
73	Lanfranchi, Francesco				
74	L'Acqua, Giacomo, erede di Francesco	Poschiavo	162.15		
75	Cfr. inventario 193				

76	Legati pii della chiesa riformata	Chiavenna	18'988.43	14'130.—	
77	Liver, Johann Anton	Malans	1'612.43		128.35 46 %
78	L'Orsa, Fortunat	Engadina	6'831.30	5'000.—	
79	Maffei nata Gianotti, C. Bergell	Bregaglia	240.—		360.— 46 %
80	Maffei, Pietro e Madalena				2'318.34 46 %
81	Marca à, governatore Clemente Maria				
82	Marchioli, Benedetto	Poschiavo	16'500.—		
83	Margarita, Beneficio Sossio	Poschiavo	342.51		342.51 46 %
84	Marolo, eredi di Giovanni	Castasegna			11'500.— 46 %
85	Massella, Carlo Vincenzo	Poschiavo	8'567.24	4'210.—	
86	Maurizio, G. figlio di Tomaso				696.— 46 %
87	Maurizio, eredi del podestà Giacomo	Bregaglia	2'743.15		1'700.— 46 %
88	Moritzi, eredi di Vitale	Coira	25'258.47		12'000.— 46 %
89	Melchior nata von Planta, E.	Valchava	4'776.26		4'615.43 46 %
90	Menghini, eredi del podestà Carlo Antonio	Poschiavo	4'501.56		4'200.— 46 %
91	Mengotti, eredi di S. Lorenzo			790.—	
92	Mini, Geremia	Poschiavo	257.09		219.15 46 %
93	Moeli, Luzi G.	Engadina	385.43		
94	Molinari, Gaudenzio	Bregaglia	3'380.53	450.—	
95	Monigatti, eredi di Giovanni	Poschiavo	192.51		150.— 46 %
96	Mont de, barone	Schleuis	41'699.26	32'400.—	
97	Müller, podestà Antonio	Bregaglia	9'477.03		6'957.40 46 %
98	Mysani de, eredi di Gio. Theodosio	Poschiavo	52'782.31	47.320	
99a	Paravicini, eredi di Baltasare	Poschiavo	685.43	330.—	
99b	Paravicini, eredi di Giuseppe	Poschiavo	2'336.40	920.—	
100	Passino, Gio. Daniele	Bregaglia	940.14		844.30 46 %
101	Passino, Giovanni	Bregaglia	220.43		244.18 50 %
102	Peer nata Tromba, Clara	Bregaglia	878.06		797.14 50 %
103	Perini von, eredi di Peter	Engadina	54'280.43	60'000.—	
104	Perini von, eredi di Joh. Heinrich	Engadina	1'108.49		
105	Perini von, eredi di Paul e G.	Engadina	43'614.—	41'700.—	
106	Perini von, eredi di Conradin		63'940.53	58'500.—	
107	Pestalozzi, Gio. Antonio	Coira	4'022.12		2'700.— 46 %
108	Piccenoni, notaio Giacomo	Bregaglia	970.05		566.21 46 %
109	Pidermann, Jan Pitschen	Engadina	143.31		123.26 46 %
110	Pidermann, fratelli Rudolf e Giachem	Engadina	3'520.17		3'183.51 46 %
111	Pirani, eredi di Nicolò	Engadina	2'571.26		
112	Planta, von, <i>envoyé</i> Peter Conradin Constantin	Fürstenu	250'000.—	116'530.—	
113	Planta von, Florian Ulrich	Engadina	37'268.32	2'850.—	

114	Planta von, eredi di Flori Andrea	Engadina	19'879.34	14'640.-	
115	Planta von, Jakob Peter	Engadina	17'827.10	16'760.-	
116	Planta von, eredi landamano Andrea	Engadina	5'312.54	4'680.-	
117	Planta von, Giachem G.		1'849.32		1'493.34 46 %
118	Planta von, eredi del presidente Florio	Engadina	1'712.22		
119	Planta von, eredi landamano Andrea B.	Engadina	29'443.30	17'220.-	
120	Planta von, F. Georg, tenente	Engadina	9'548.43		
121	Planta von, eredi di Joh. Baptista	Engadina	12'763.49	8'200.-	
122	Planta von, eredi vicario Peter Conradin	Engadina	25'008.13		23'500.- 50 %
123	Planta von, eredi di Albert	Engadina	9'736.56	6'430.-	
124	Planta von, eredi di Peter	Engadina	40'000.-	35'240.-	
125	Planta von, eredi del capitano Peter	Engadina	4'988.58	2'500.-	
126	Planta von nata Stuppani, Domenica	Poschiavo	10'726.03		
127	Planta von, Dorotea, vedova del governatore	Malans	2'520.54	1'660.-	
128	Pool, Agostino di Agostino	Bregaglia	120.36		422.28 46 %
129	Pool, fratelli	Bregaglia	2'209.49	1'720.-	
130	Pool, Sebastiano	Bregaglia	1'179.36		1'131.24 46 %
131	Pool & Baratty	Engadina	8'960.-	5'100.-	
132	Pool, Giovanni	Engadina	4'744.02		4'383.10 46 %
133	Pool, eredi del Commissario G. e Catharina	Engadina	23'032.04	19'920.-	
134	Pool, Jan	Engadina	3'458.34		1'337.09 46 %
135	Poschiavo, prepositura	Poschiavo	1'041.58		1'063.24 46 %
136	Prevosti, eredi di Alberto				900.- 46 %
137	Poult de, eredi del maggiore	Engadina	6'818.34	6'870.-	
138	Ragazzi, eredi di Valerio	Poschiavo	685.43		
139	Rascher, eredi di Giovanni	Engadina	385.34		385.42 46 %
140	Rascher, landamano Andrea	Engadina	47'317.57	43'890.-	
141	Raselli, Giacomo, figlio di Domenico	Poschiavo	23.22		
142	Redolfi, eredi di Gio. Gaudenzio	Coira	25'285.55	15'140.-	
143	Robbi, Lorenzo	Engadina	17'250.-		14'970.- 46 %
144	Ronchi, eredi di Prevosto	Poschiavo	1'326.42	850.-	
145	Rufetti & Co. (1815: P. Ganzoni)	Chiavenna	2'876.33	2'876.-	
146	Ruinelli, eredi di Lorenzo	Bregaglia	1'464.13		1'339.18 50 %
147	Salis von, conte Johann	Bregaglia	516'417.47	219'460.-	
148	Salis von, contessa Anna				37'690.-

149	Salis von, eredi del presidente Anton	Coira	118'800.04	107'420.-	
150	von, landamano Anton	Coira	72'547.46	67'680.-	
151	Salis von, eredi del podestà Herkules	Coira	42'673.02	31'330.-	
152	Salis von, eredi del tenente colonnello Hieronymus	Coira	44'841.14	38'790.-	
153	Salis von, Perpetua moglie del colonnello	Malans	72'974.21	78'310.-	
154	Salis-Marschlins von, Ulysses	Marschlins	128'547.11	120'000.-	
155	Salis von, Perpetua moglie del presidente	Coira	16'546.16	14'560.-	
156	Salis von, eredi del commissario Friedrich	Bregaglia	414'988.17	209'840.-	
157	Salis von, commissario Anton	Bregaglia	126'889.32	90'920.-	
158	Salis von, eredi del governatore Rudolf	Bregaglia	40'727.42	29'960.-	
159	Salis von, landamano Rudolf Maximilian	Bregaglia	123'037.47	82'490.-	
160	Salis-Sils von, eredi governatore Rudolf	Sils	300'570.37	239'590.-	
161	Salis-Haldenstein von, eredi	Haldenstein	2'328.19	880.-	
162	Salis von, vicario Rudolf	Coira	47'000.-	35'320.-	
163	Salis von, Johann, figlio di Battista			15.110.-	
164	Salis-Seewis von, eredi governatore Ulrich			675.-	46 %
165	Salis-Marschlins von, generale Anton			9'000.-	
166	Salis-Samedan von, eredi di Anton	Engadina	13'935.40	9'250.-	
167	Salis von, Sebastian	Bregaglia	1'640.27	1'593.45	46 %
168	Salis von, eredi di Giovanni	Bregaglia	397.43	274.18	50 %
169	Salvetti, eredi di Domenico	Engadina	13'284.55	9'600.-	
170	Sandri, Gio. Battista, figlio di Andrea	Engadina	483.45	483.45	46 %
171	Scartazino, eredi del tenente Bartolomeo	Bregaglia	156.39	123.29	50 %
172	Scartazino, tenente Giovanni	Bregaglia	1'193.09	774.30	46 %
173a	Scartazino, podestà Tomaso	Bregaglia	4'072.22	2'558.16	50 %
173b	Scartazino, eredi tenente Tomaso	Bregaglia	759.-	16.48	46 %
174	Scartazino, eredi di Rodolfo	Bregaglia	15'477.55		
175	Schuchan, Victor	Engadina	527.40	527.40	46 %
176	Snidro, Gaudenzio	Bregaglia	945.31	720	46/50 %
177	Soglio, comune	Bregaglia	1'784.22	1'591.40	50 %
178	Sprecher, podestà Johann	Bregaglia	81.28		
179	Sparagnapane nata Molinari, Cath.	Bregaglia	906.11	595.-	

180	Sparagnapane, capitano Gio. Gaudenzio	Bregaglia	2'739.10	1'636.-	
181	Sparagnapane, Gio. Antonio	Castasegna			
182	Sparagnapane, Gio. Gaudenzio	Castasegna		2.274-	
183	Sparagnapane, Gaudenzio	Castasegna			
184	Sparagnapane, podestà Giovanni	Castasegna		23'700.-	
185	Sparagnapane, eredi governatore Rudolf				
186	Sparagnapane, podestà Giovanni			3'535.34	50 %
187	Sparagnapane, Gio. Gaudenzio			3'350.-	
188	Stampa, eredi tenente Bartolomeo	Bregaglia	52.49		
189	Stampa, eredi di Agostino	Bregaglia	16'281.27	532.30	46 %
190	Stampa, podestà Giovanni, figlio di Samuele	Bregaglia	4'962.32	1'440.48	50 %
191	Steffani, eredi di Agostino	Poschiavo	1'053.13	569.28	46 %
192	Cfr. inventario 193				
193	Stuppani, eredi di Florio			214.18	46 %
193/22	Beeli nata Stuppani, Cordula	Poschiavo	5'420.27		
193/75	Lazaroni, Massa	Poschiavo	53'444.06	57'000.-	50 %
193/192	Stuppani, Gio. Enrico		6'398.48		
194	Taparelli, eredi di Giacomo	Poschiavo	1'189.04	214.-	
195a	Travers von, contessa		6'634.30	6'700.-	
195b	Tromba, eredi di Giovanni A.				
196	Torre, Alberto				
197	Walther, Filip	Engadina	600.-	600.-	
198	Zanetti, Domenico	Poschiavo	216.26		
199	Zanetti, eredi podestà Carlo Chiari	Poschiavo	1'788.02	1'303.56	46 %
200	Zanetti, G. Antonio	Poschiavo			
201	Zavaritt, eredi di Catharina	Engadina	1'115.37	1'045.22	46 %
202a	Zoya, eredi del governatore Paolo Antonio		6'313.49		
202b	Zoya, eredi governatore Paolo Antonio		15'158.01		
203	Zoya, eredi capitano Gaudenzio		4'511.46		
204	Zoya, eredi presidente Giovanni Paolo	Poschiavo	25'935.45	21'950.-	
205	Zoya, eredi di Cecilia	Poschiavo	9'512.15		
206	Gianotti, Gaudenzio	Castasegna		138.30	46 %
207	Romedi, Andrea ed Elia			120.-	
208	Tottiani, eredi di G.				
209	Mott del, eredi notaio Giovanni	Vicosoprano		96.-	46 %
210	Flugi, eredi podestà Conradin			2'838.44	46 %
211	Ruinelli, Giovanni			771.26	50 %
212	Locco, Giovanni	Castasegna		77.33	46 %
213	Torriani, eredi di Giovanni	Soglio			
214	Nussio, NN.				

Appendice 5

Coira, 15 aprile 1862

Lettera di accompagnamento con il resoconto finale della confisca a firma di Emanuel von Salis-Soglio, presidente del Comitato della confisca.

StAGR, Coira, D VI So, Archivio della Famiglia von Salis, fondo Emanuel von Salis-Soglio (elenco XII, p. 21A), riproduzione coeva.

Tit.

Mit Bezugnahme auf unser Schreiben vom December 1860 haben wir die Ehre Ihnen beifolgend die Abrechnungen über die Confisca-Masse zu übermachen. Dieselben bestehen,

1. Aus der den Confisca-Interessenten zwar schon im Jahr 1839 zugesandten, hier aber nochmals beigelegten Verwaltungsrechnung sammt Vermögensbestand vom 30. Sept. resp. 1. Oct.^{br} 1839.
2. Aus der Abrechnung vom 1^{ten} Octobr. 1839 an bis zum Ende der Verwaltung 31. Januar 1862.
3. Aus der Zusammenstellung der beiden obigen Abrechnungen, und
4. Aus der Berechnung über den Einzug des liquiden und illiquiden Vermögens im Veltlin und in Cleven, seit dem 1^{ten} Oct.^{br} 1839.

Wir geben gerne zu, daß die Liquidation der Confisca-Masse eine bedeutende Anzahl Jahre in Anspruch genommen und daß namentlich das Resultat der Betreibung der illiquiden Posten, den Anfangs gehegten Hoffnungen nicht entsprochen hat; wer aber nur einigermaßen die Schwierigkeiten, welche die ganze Liquidation mit sich brachte und worüber von Zeit zu Zeit den Herren Interessenten Bericht erstattet wurde, in's Auge fasst, wird begreifen, daß ein derartig verwikeltes und weitläufiges Geschäft unmöglich in wenigen Jahren erledigt werden konnte, zumal Cholera und Revolutionen im Veltlin, längere Unterbrechungen deßelben hervorriefen.

Das ungünstige Ergebnis der illiquiden Parthien rührt hauptsächlich daher, daß uns die österr. Gerichtsbehörden nicht gewogen waren, daß die Verjährung auf viele der anhängig gemachten Prozesse, von denselben gegen die Confiscirten geltend gemacht wurden und daß man daher für gerathener hielt, derartige Causen nicht mehr zu prosequiren sondern auf sich beruhen zu lassen. Belangreiche Prozesse, wie diejenigen gegen Vertemati-Franchi und die Gemeinde Fucine giengen leider, gegen alle Erwartungen verloren. Trotz all'diesen ungünstigen Umständen stellt sich jedoch noch immer eine wirkliche netto Einnahme für liquid gemachte Posten von Fr. 35'000.- heraus. Auch ist aus dem liquiden Vermögen um Fr. 43'000.- mehr als der Anschlag von 1839, erlöst worden.

Der Umstand, daß behufs Liquidation der Confisca-Inventarien und des Vermögens im Veltlin und in Cleven, mehrere Verwaltungen aufgestellt werden mußten, war ganz geeignet, die Verwaltungskosten, gegenüber der Liquidation eines gewöhnlichen Vermögens von gleichem Umfang zu vermehren; dennoch aber belaufen sich dieselben zu unserer großen Beruhigung nicht höher als auf 12 ²/₃% vom Gesamtbetrag der Entschädigung.

Wie aus der Abrechnung vom 31. Jan. l. J. zu entnehmen ist, schließt dieselbe mit einem Guthaben an den Herren Masner & Braun, von Fr. 867.01, welche bestimmt sind die Kosten der sehr weitläufigen Arbeiten für die Aufstellung der Eingangs erwähnten Rechnungen, so wie noch einzelne zu bestreitende Unkosten und Auslagen zu decken.

Es begreift sich von selbst, dass die aus den Confisca-Büchern geschöpften Details, welche die Grundlage der gegenwärtigen Rechnungen bilden, nicht vervielfältigt u. den Herren Interessenten ebenfalls übermittelt werden konnten; dagegen stehen jedem Confiscirten, sowohl die Bücher als die fraglichen Details zur Einsicht offen und wird es dem Comité und der Liquidations-Commission zur Beruhigung dienen, wenn die Betheiligten hievon Gebrauch machen.

Im fernern laden wir dieselben ein, ihre seiner Zeit den Administrationen im Veltlin zugesandten Rechnungsbücher, bei der Liquidations-Commission resp. Hr. Oberst Em. v. Salis in Chur innert Jahresfrist abfordern zu lassen, indem man später Reclamationen nicht mehr berücksichtigen könnte und sich auch aller diesfälliger Verantwortlichkeit entschlagen müßte.

Das Comité benutz noch diesen Anlaß um die Herren Comittenden, am Schluß eines so wichtigen, aber langwierigen und mit so vielen Schwierigkeiten verbundenen Geschäftes, wie dies die ganze Confisca-Angelegenheit war, seiner vollkommenen Hochachtung zu versichern.

Chur den 15. April 1862.

Namens des Comité's:
Em. v. Salis-Soglio

Traduzione

Nome e appellativo

Con riferimento alla nostra lettera del dicembre 1860, abbiamo l'onore di rimetterLe in allegato i rendiconti sulla massa della confisca. Essi si compongono

1. del rendiconto amministrativo assieme con la consistenza patrimoniale al 30 settembre o 1° ottobre 1830, già inviato agli interessati dalla confisca e qui ancora una volta allegato;
2. del rendiconto dal 1° ottobre 1839 fino al termine dell'amministrazione al 31 gennaio 1862;
3. del sommario dei due rendiconti succitati e
4. del computo sull'incameramento del patrimonio liquido e illiquido in Valtellina e a Chiavenna, a partire dal 1° ottobre 1839.

Concediamo senz'altro che la liquidazione della massa confiscata ha richiesto un consistente numero di anni e che in effetti il recupero delle poste illiquide non ha corrisposto alle speranze iniziali. Chi però anche solo considera le difficoltà che ha comportato la liquidazione nell'insieme, di cui periodicamente si è data relazione ai Signori interessati, comprenderà che era impossibile risolvere in pochi anni una questione così aggrovigliata e ampia, tanto più che colera e rivoluzioni in Valtellina hanno comportato lunghe interruzioni.

Il risultato sfavorevole delle poste illiquide deriva soprattutto dal fatto che le autorità giudiziarie austriache non ci sono state favorevoli, che dalle stesse è stato applicato contro i confiscati il termine di prescrizione su molti dei processi pendenti e che perciò si è ritenuto più opportuno non proseguire in tali cause, ma di soprassedere. Processi importanti come quello contro i Vertemati-Franchi e il comune di Fusine, sono stati purtroppo perduti contro ogni aspettativa. Ma nonostante tutte le circostanze sfavorevoli, c'è un incasso reale netto per le poste fatte liquide di 35.000 franchi. Anche dal patrimonio liquido si sono incassati circa 43.000 franchi in più della proposta del 1839.

La circostanza che, per la liquidazione degli inventari della confisca e del patrimonio in Valtellina e a Chiavenna, siano state interessate più amministrazioni ha necessariamente fatto sì che le spese amministrative fossero maggiori rispetto alla liquidazione di un patrimonio normale della stessa consistenza, e tuttavia, per nostra grande rassicurazione, esse non superano il $12\frac{2}{3}\%$ dell'importo totale dell'indennizzo.

Come si desume dal rendiconto del 31 gennaio c.a., lo stesso si chiude con un credito ai signori Masner & Braun di 867.01 franchi, destinati a coprire i costi dell'impegno molto laborioso richiesto dalla compilazione dei conti citati all'inizio e di ulteriori spese e uscite ancora da fissare singolarmente.

È di per sé chiaro che non si sono potuti riprodurre né inviare ai Signori interessati i dettagli dai registri della confisca, che sono la base dei conteggi attuali; invece i libri e i dettagli dubbi sono aperti alla visione di ogni confiscato e serviranno a tranquillizzare il Comitato e la Commissione di liquidazione se gli interessati ne faranno uso.

Invitiamo inoltre i medesimi a ritirare entro l'anno presso la Commissione di liquidazione o il signor colonnello Emanuel von Salis a Coira i registri contabili inviati a suo tempo alle amministrazioni in Valtellina, perché in seguito non si potrà più tenere conto di reclami e verrà a cadere qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Comitato coglie ancora questa occasione per assicurare la sua più completa stima ai Signori committenti al termine di una questione così importante, ma anche gravosa e unita a così tante difficoltà, com'è stata l'intera faccenda della confisca.

Coira, 15 aprile 1862

A nome del Comitato:

Em. v. Salis-Soglio

Appendice 6

Pesi e misure, monete e loro valore

L'elenco segue: SPRECHER/JENNY, pp. 586 e ss.; PIETH, Bündnergeschichte, pp. 553 e s., 558 e s.; BREGANI, Analisi, vol. II, pp. XXI e ss., XLIV e ss.; CAVEGN, Disentis, p. 74; e indicazioni da fonti inedite.

Denaro e Monete

1 fiorino grigione (fl.) = 15 Batzen = 60 Kreuzer = 70 Blutzger (Bl.).

1 Lira di Valtellina (L.V.) = 20 soldi da 10 denari = 15 Bl.

1 Lira di Chiavenna = 24 Bl. = 1.6 L.V.

1 Lira corrente di Milano (L.C.) = 20 soldi da 12 denari.

1 Lira italica (L.It.) = 100 centesimi.

1 Lira austriaca (L.A.) = 100 centesimi = 1/2 fl.

1 fl. = 2 L.A. = 4 ²/₃ L.V. = 1.74 (⁴⁰/₂₃) L.It. = 2.27 (¹⁴⁵/₆₄) L.C. = 2.92 (³⁵/₁₂) L.C.

1 Reichsgulden = 1 fl. grigione e 14 Kreuzer.

Misure di capacità per liquidi

GRIGIONI:

1 soma = 90 misure (nel XIX secolo 100 misure = 150 l).

1 misura = 1,35 litri.

1 soma = 8 Ster.

1 brenta = 6 stara.

1 Ster = 10 boccali.

VALTELLINA (SONDRIO):

1 soma = 8 stara = 130.56 litri.

1 staro = 15 boccali.

Misure di capacità per i cereali

1 quartane = 3 Ster.

VALTELLINA (SONDRIO):

1 soma = 8 quartare = 146.23 litri.

1 quartara (quart.) = 2 staia.

Misure di superficie

VALTELLINA:

1 pertica = 24 tavole = 688 mq.

1 tavola = 12 piedi.